



Atlete: V.L. e L.S.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Volley Lab De' Settesoli Marino

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 21 settembre 2022 per la discussione di merito, sentiti i legali delle parti presenti, le Atlete e il Presidente del Sodalizio

PREMESSO

Che con lettere di costituzione in mora inviate il 26 e il 27 luglio 2022 l'Avv. Fabio Pennisi e i genitori esercenti la rappresentanza delle figlie minori V.L. e L.S. hanno chiesto in via amichevole alla ASD Volley Lab De' Settesoli Marino (di séguito, Volley Lab) lo scioglimento del vincolo delle menzionate atlete per giusta causa, avendo la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita tecnica presso la ASD Volley Friends Roma (di séguito, Volley Friends), che partecipa al campionato di B; mentre il sodalizio di appartenenza potrebbe offrire alle atlete soltanto la partecipazione ad un

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



campionato di serie C grazie ad un'altra società del consorzio di cui fa parte il Sodalizio.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'Avv. Pennisi ha notificato due separate istanze chiedendo lo svincolo delle atlete *"ai sensi degli artt. 34 III co. e 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV per colpa dell'affiliato con restituzione del contributo funzionale versato"* ovvero *"[i]n via subordinata, [di] deliberare lo scioglimento del vincolo sportivo suddetto per giusta causa ... stabilendo un equo indennizzo in favore dell'ASD Volley Lab De' Settesoli Marino"*.

A fondamento delle istanze i ricorrenti hanno esposto che la *"Volley Lab non ha "squadre" che disputano campionati FIPAV, ma concede ... le atlete in prestito ad altre squadre per lo svolgimento dell'attività agonistica"*. In particolare, la scorsa stagione le atlete hanno militato in un campionato di serie C presso un'altra società e, al suo termine, Volley Lab ha annunciato che avrebbe fatto parte di un consorzio sportivo insieme ad altre associazioni sportive della provincia di Roma (Duemila12, KK Eur, Cali Roma XIII e Santa Monica) che avrebbe consentito alle atlete di continuare a giocare in serie C.

Per quel che qui rileva, muovendo da tali circostanze, i ricorrenti hanno giustificato la richiesta di scioglimento del vincolo denunciando la *«mancata diretta partecipazione ad alcun campionato da parte dell'affiliato per cui è tesserato l'atleta»* con la conseguenza che, in mancanza della sottoscrizione del modulo per il prestito ad un'altra società del consorziato, le atlete non potrebbero partecipare ad un campionato regionale.

Ciò premesso, i ricorrenti rilevano che in ogni caso la Volley Friends potrebbe garantire alle atlete la partecipazione ad un campionato agonisticamente superiore, ossia di serie B2. Di qui la richiesta, in via

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



subordinata, di concedere lo svincolo previa determinazione di un indennizzo in favore di Volley Lab, tenendo però conto che i genitori delle atlete hanno *"sempre corrisposto all'affiliato il pagamento annuale di una quota per lo svolgimento dell'attività sportiva presso la stessa (in quattro anni, 650 Euro per ciascuna stagione, tranne l'ultima 750,00)"*.

Con memorie difensive del 27 agosto e del 1° settembre 2022, la Società - richiamando l'art. 64 del Regolamento Giurisdizionale e il punto 8) della Guida Pratica relativa al *"Tesseramento - Procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa - stagione sportiva 2022/2023"* - ha innanzitutto eccepito l' *"invalidità"* degli atti di costituzione in mora per la mancata sottoscrizione delle stesse da parte delle atlete, seppur minori. Dall'invalidità dell'atto di costituzione deriverebbe altresì l'inammissibilità delle istanze di scioglimento.

Nel merito, il Sodalizio ha dedotto l'infondatezza dell'iniziativa avversaria rilevando, tra l'altro, che la prossima stagione Volley Lab parteciperà in proprio ad campionato regionale di serie D e che Volley Friends sta *"spogliando del miglior gruppo di atlete la scrivente società in Consorzio con la Asd Duemila12 ... attraverso la opera di persuasione sulle ragazze del tecnico sig. Pietro Cappelletti, in forza al Consorzio Duemila12 de' Settesoli fino alla scorsa stagione, ed ora ... allenatore proprio della soc. Volley Friends Roma"*.

La resistente ha quindi chiesto di dichiarare *"improcedibile e/o inammissibile"* le istanze avversarie; in *"via subordinata"*, di rigettarle perché infondate e, in *"via ulteriormente subordinata"*, di determinare l'indennizzo dovuto alla società *"nella misura che appare equo commisurare in € 8.000 (Euro ottomila/00), od in quella minore o maggiore di giustizia"*.

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



All'udienza del 21 settembre 2022, svoltasi in modalità telematica, sono comparse le atlete e le rispettive madri, assistite dall'Avv. Pennisi; per il Sodalizio il Presidente Angelo Paziienza assistito dall'Avv. Segnalini.

L'Avvocato Pennisi ha innanzitutto contestato l'eccezione di inammissibilità della costituzione in mora, sottolineando che anche nella giustizia ordinaria gli atti vengono firmati solo dai genitori se l'interessato è un soggetto minorenni.

Nel merito, ha ribadito che con Volley Friends le atlete andrebbero a giocare in un campionato di serie B, mentre il Sodalizio parteciperebbe solamente ad un campionato di serie D; le atlete, infatti, non possono partecipare al campionato di serie C presso l'altro sodalizio consorziato (ASD Duemila12) in assenza del consenso delle atlete e dei genitori al prestito.

L'Avv. Segnalini, riportandosi ai propri scritti, ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e ha ribadito che l'ex allenatore del consorziato, trasferitosi alla Volley Friends, sta cercando di far trasferire tutte le sue ex atlete. Pertanto, qualora fosse accolta la richiesta di scioglimento del vincolo, l'indennizzo dovrebbe essere adeguato in quanto sono 6 le atlete che vorrebbero il nulla osta mettendo in grave difficoltà la Volley Lab.

Sentite le parti, queste hanno riferito che nella stagione precedente le atlete hanno giocato in U18 e serie D con il sodalizio di appartenenza e in serie C in prestito e che anche quest'anno verrebbe offerta loro la stessa opportunità; le atlete non sono state convocate per le rappresentative per motivi di età.



Invitate le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, la Commissione è chiamata a giudicare l'eccezione di "improcedibilità] e/o inammissibilità]" delle istanze sollevate dal Sodalizio per la mancata sottoscrizione della costituzione in mora da parte delle atlete seppur minori.

L'eccezione non merita l'invocato accoglimento.

La Guida Pratica stabilisce che "L'istanza, così come la lettera di costituzione in mora, (di cui al punto 1) devono essere sempre sottoscritti dall'atleta e se minorenne anche da chi esercita la potestà genitoriale. Tali atti possono essere firmati anche dal solo difensore purché avvocato iscritto all'albo, munito di delega in calce o a margine dell'atto introduttivo o di costituzione."

Nel caso che ci occupa la lettera di messa in mora è stata sottoscritta dal difensore, Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma, nonché dai genitori esercenti la responsabilità sulle atlete minori di età.

Inoltre, così come prescritto dalla Guida Pratica, il difensore con il ricorso ha depositato la procura alle liti sottoscritta dai genitori e dalle atlete, confermando la volontà di queste ultime a richiedere lo scioglimento del vincolo dal sodalizio di appartenenza.

Volontà reiterata dalle Atlete in udienza.

Così che atteso il fine della Guida Pratica di dare rilevanza alla volontà delle atlete ancorché minori, non si può trascurare che nella specie le atlete hanno manifestato in modo inequivoco la loro volontà di sciogliersi dal vincolo.

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



2. Con riguardo al merito dell'istanza, si rileva che la stessa è fondata nei limiti che segue.

Appare evidente e, confermata dalla giurisprudenza univoca di questa Commissione, che la crescita tecnica posta a presupposto della domanda sia fondata, laddove le atlete andrebbero a giocare in una squadra di serie B2, mentre il Sodalizio vincolante detiene soltanto i diritti del campionato di serie D (ben due categorie superiori rispetto alla serie detenuta dal sodalizio di appartenenza).

Posto ciò, l'art. 34, comma 3, lett. a) RAT prevede che il vincolo può essere sciolto in via coattiva per giusta causa *"secondo quanto previsto dal successivo articolo 35"*.

Il primo comma di quest'ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che il *"vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"*.

La Commissione, quindi, per valutare se l'interruzione del vincolo sia, nella specie, equa, è tenuta: (i) a valutare gli interessi delle parti; (ii) a contemperare tali interessi alla luce delle direttive della Federazione volte allo *"sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"*.

Sotto il primo profilo, entrambi gli interessi delle parti appaiono meritevoli di tutela. Da un lato, infatti, vi è l'interesse del Sodalizio a mantenere le atlete nel proprio *roster* e, per tale ragione, invoca il rispetto del vincolo sportivo ovvero, in subordine, un equo indennizzo per la cessione delle atlete, anche tenuto conto che l'ex allenatore sta tentando di far trasferire tutte le atlete del consorzio; dall'altro, vi è l'interesse delle atlete alla propria crescita tecnica giacché, con lo svincolo, potrebbero

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



militare in una squadra di serie B2, mentre il Sodalizio vincolante detiene soltanto i diritti del campionato di serie D.

I menzionati interessi delle parti devono allora essere contemperati nel quadro delle direttive della Federazione volte allo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo, le quali si traggono innanzitutto dai principi enunciati nello Statuto FIPAV.

In questo senso, vengono in rilievo non soltanto le disposizioni dello Statuto che disciplinano il vincolo sportivo, ma anche e soprattutto l'art. 2 dello Statuto FIPAV: il quale fissa, tra gli scopi istituzionali della Federazione, *"lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP"* [art. 2, comma 1, lett. b)].

Non si può allora trascurare che per perseguire gli scopi sopra enunciati è necessario garantire agli atleti una crescita tecnica adeguata alle loro potenzialità. Soltanto per mezzo di questa, infatti, la Federazione potrà *"sviluppare l'attività agonistica"* e preparare degli atleti in grado di competere anche in gare internazionali.

Muovendo da tali considerazioni, si può affermare che lo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo si basa, tra l'altro, sulla crescita tecnica degli atleti, sicché è anche alla luce di tale direttiva che la Commissione è chiamata a contemperare gli interessi delle parti e a valutare se, nella specie, l'interruzione del vincolo sportivo sia equa o meno.

3. Si rileva allora che nella specie le atlete potrebbero andare a giocare in un campionato di ben due categorie superiori rispetto a quello offerto dalla Volley Lab sicché il sodalizio vincolante non potrebbe eguagliare - neppure

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



se vincessero il campionato - l'esperienza che le giovani potrebbero maturare presso la Volley Friends.

Né rileva la circostanza che un'altra società appartenente al consorzio abbia i diritti per partecipare al campionato di serie C: trattandosi di un soggetto giuridico differente rispetto al sodalizio vincolante, infatti, le ricorrenti potrebbero parteciparvi solo mediante un prestito.

Tenuto conto, allora, che la crescita tecnica delle giocatrici non è soltanto un interesse delle atlete, ma anche un interesse dell'intero movimento sportivo della pallavolo, questa Commissione reputa nella specie equo lo scioglimento del vincolo.

Tuttavia, proprio perché tale concessione è volta a tutelare un interesse più generale rispetto a quella del singolo atleta o del sodalizio, tale svincolo non può che essere subordinato alla circostanza che le atlete giochino effettivamente e costantemente nel campionato di serie B2.

4. Considerato che lo svincolo per giusta causa non è imputabile all'associato, allo stesso spetta, ai sensi dell'art. 35, comma 4, RAT un indennizzo.

Ai fini del suo ammontare, si deve dare rilevanza anche alla circostanza - non smentita nel corso del procedimento - che la Volley Friends, per il tramite dell'ex allenatore del consorzio, sta cercando di far trasferire gran parte delle sue ex atlete presso il nuovo sodalizio.

È evidente allora che la condotta del club, dell'allenatore e delle atlete cagionerà un danno non indifferente al Sodalizio di appartenenza, il quale vedrà vanificati gli sforzi compiuti negli anni scorsi per far crescere le proprie atlete e il gruppo, anche se mediante accordi con altre società.

Per tale ragione, e in considerazione del fatto che le atlete - seppur giovani - giocheranno in un campionato di B2 e che la Società di appartenenza ha

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



lavorato per la formazione sportivo agonistica delle medesime così da riconoscersi il diritto per la Volley Lab di percepire una indennità di preparazione, l'indennizzo viene determinato in 4.000,00 euro per ciascuna atleta.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa disponendo:

- lo scioglimento del vincolo delle atlete V.L. e L.S. dalla ASD Volley Lab De' Settesoli Marino per causa non imputabile al Sodalizio;
- il pagamento in favore della Volley ASD Volley Lab De' Settesoli Marino della somma di € 4.000,00 da parte di ciascuna atleta;
- il tesseramento presso la ASD Volley Friends Roma condizionato alla circostanza che l'atleta venga messa a referto e giochi nella serie B2 e non solo nei campionati giovanili;
- la restituzione della tassa ai genitori delle atlete minorenni e l'incameramento della tassa versata dalla ASD Volley Lab De' Settesoli Marino;

Affissione albo 11 Ottobre 2022

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini